

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1738)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PETRELLA, TERRACINI, PECCHIOLI, LUGNANO,
TEDESCO TATÒ Giglia, BOLDRINI, SABADINI e PETRONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1974

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame tende a dare la piena capacità giuridica ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età ed a regolare più armonicamente il requisito dell'età rispetto a rilevanti situazioni di diritto pubblico e privato. Mediante la proposta riforma i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età potranno esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei deputati e per i Consigli regionali, provinciali e comunali. Essi potranno inoltre essere eletti consiglieri provinciali e comunali.

Contestualmente presentiamo un disegno di legge costituzionale tendente a dare forma e dignità di legge costituzionale al riconoscimento dell'elettorato attivo ai diciottenni e ad abbassare l'età dell'elettorato passivo per la Camera e attivo per il Senato al compimento del ventunesimo anno di età e dell'elettorato passivo per il Senato al compimento del trentesimo anno, oltre che per armonizzare gli ordinamenti elettorali delle Regioni a statuto speciale con l'attribuzione del diritto di voto ai diciottenni.

Nella V legislatura il Gruppo comunista della Camera dei deputati presentò un'analoga proposta di legge costituzionale (atto n. 25 Camera, proposta Ingrao ed altri), altre proposte di legge furono successivamente presentate da deputati di altre parti politiche e la I Commissione permanente della Camera pervenne all'approvazione unanime di un testo unificato (atti nn. 25, 35, 1374 e 2071-A, relatore Bosco) che attribuiva il diritto elettorale attivo ai diciottenni e abbassava rispettivamente a 22 e 35 anni il diritto elettorale passivo per la Camera dei deputati e per il Senato.

Nel contempo la IV Commissione permanente della Camera dei deputati esaminava le proposte di legge Lepre e Luzzatto tendenti alla riduzione dal ventunesimo al diciottesimo anno del limite per la maggiore età, e perveniva anch'essa alla redazione di una proposta unificata accettata da tutti i Gruppi politici (atto n. 670-3034-A, relatore Martini Maria Eletta).

L'anticipato scioglimento della V legislatura impedì al Parlamento di procedere alla riforma, donde la necessità che ad essa si

provveda nella presente legislatura non essendo venute meno le ragioni che ne costituiscono il fondamento. Si è accresciuta anzi l'urgenza di provvedere quanto meno a quelle innovazioni legislative che non richiedono necessariamente la modifica della Costituzione, quale principalmente quella concernente l'attribuzione dell'elettorato attivo ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno, in modo da consentire ad essi di partecipare alle elezioni che si terranno nel 1975.

L'articolo 48 della Costituzione stabilisce che « sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età ». Ne consegue che, portata la maggiore età al compimento del diciottesimo anno e modificate nello stesso senso le leggi elettorali (ordinarie) che fissano nel ventunesimo anno l'età per l'acquisto del diritto elettorale attivo (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), alla riforma si può pervenire nei limiti innanzi detti senza adottare il procedimento più complesso della modifica costituzionale.

Questo procedimento potrà essere adottato comunque, nel tempo maggiore che esso comporta, per dare solenne riconferma ad un principio che merita di essere inserito tra le fonti primarie del nostro ordinamento giuridico.

* * *

Le ragioni che rendono necessaria la riforma sono evidenti. La crescita impetuosa della società civile, la maggiore diffusione dell'istruzione, lo sviluppo dei mezzi di comunicazione di massa e lo stesso progresso tecnologico hanno accelerato il processo di maturazione delle giovani generazioni.

La partecipazione attiva dei giovani alla vita politica ed alle lotte sociali, nei luoghi di lavoro e nella scuola, enormemente sviluppata negli ultimi anni, attesta, aldilà di ogni dubbio, questa positiva evoluzione.

Da essa il legislatore deve trarre le necessarie conseguenze al fine di adeguare l'ordinamento giuridico alla realtà sociale, attribuendo ai giovani quei diritti e quelle responsabilità pei quali essi sono maturi.

Deve rilevarsi per altro che lo stesso legislatore del 1941, pur avendo fissato la maggiore età al compimento del ventunesimo anno, pose non poche deroghe alla regola. Ai diciottenni, infatti, fu riconosciuta la piena capacità in materia di lavoro, il diritto di riconoscere i figli naturali, la capacità di disporre per testamento e di effettuare depositi bancari, l'esercizio dei diritti d'autore.

Del pari il diciottesimo anno segna l'età in cui si acquista la piena capacità penale e si ha l'obbligo di prestare il servizio militare.

Per quel che concerne più specificatamente il diritto elettorale, deve ricordarsi che il numero di Stati che riconoscono il diritto di voto ai diciottenni si accresce di anno in anno sempre di più. Oltre agli Stati socialisti e a numerosi Paesi del Terzo Mondo, tale diritto è stato da ultimo riconosciuto in Gran Bretagna, negli Stati Uniti d'America (ove è stata emendata la Costituzione federale e l'emendamento ratificato da 38 Stati) e, recentissimamente, dalla Francia, ove, proprio in questi giorni, i diciottenni sono stati per la prima volta chiamati alle urne.

Come si è accennato, con il presente disegno di legge, si è inteso anche attribuire ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età l'elettorato passivo nelle elezioni comunali e provinciali. Riteniamo, infatti, che le stesse esigenze di sviluppo democratico che portano alla concessione ai giovani dell'elettorato attivo, militano a favore dell'estensione a loro beneficio di quello passivo in relazione a quelle cariche elettive che non implicano l'esercizio della potestà legislativa.

* * *

Con l'articolo 1 del disegno di legge l'età maggiore è fissata nel compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la pienezza della capacità di agire, salvi i casi eccezionali nei quali la legge stabilisce un'età diversa. Gli articoli 3, concernente l'adozione, 5, riguardante i minori abbandonati, 6, relativo all'obbligo alimentare e 7, che riguarda la capacità di testare, operano l'adeguamento formale di alcune norme del codice civile alla modifica della maggiore età.

Particolare rilievo ha l'articolo 2 del disegno di legge che propone una nuova disciplina della capacità in materia di lavoro, stabilendo che il minore che, comunque, ha prestato lavoro subordinato (quindi anche se ha prestato le sue opere prima di raggiungere l'età minima lavorativa) può esercitare direttamente i diritti e le azioni che dal fatto derivano.

Si è voluto con tale norma accrescere la tutela dei lavoratori, nei casi in cui lo sfruttamento è più odioso e cioè nel lavoro minore, spesso illecitamente prestato.

Alle stesse finalità sono ispirate le altre disposizioni della norma che, pur serbando al legale rappresentante del minore la potestà di stipulare il contratto del lavoro (quando ciò sia consentito dalla legislazione del lavoro), concedono al lavoratore minorenni di esercitare personalmente i diritti (si pensi ai diritti sindacali riconosciuti dai contratti collettivi e dallo statuto dei lavoratori) e le azioni che ne derivano. Per quel che concerne i diritti nascenti dal rapporto di lavoro il riconoscimento delle relative potestà di esercizio da parte del minore è evidente, sarebbe infatti inconcepibile che il diritto di assemblea, di sciopero, o quello di nomina dei delegati, eccetera, dovessero essere esercitati da chi ha sul minore la patria potestà e l'autorità tutoria.

Per quel che concerne le azioni nascenti dal rapporto abbiamo ritenuto che il regime più equo fosse quello di consentire il concorso dell'azione del minore e di quella del suo rappresentante legale e di disciplinare la possibile concorrenza delle domande, stabilendo, quale regola per la risoluzione degli eventuali contrasti, la valutazione da parte del giudice fondata sulla tutela dell'interesse del minore.

Bisogna tenere presente al riguardo che il nostro ordinamento giuridico riconosce ai minorenni una specifica capacità di azione in materia socialmente assai rilevante e specificamente nelle impugnazioni regolate dal diritto processuale penale (fissando anche il principio del concorso tra le impugnazioni del minore e quelle delle persone che esercitano su di lui la potestà, ma disciplinando il caso di contrasto col dar prevalenza all'im-

pugnazione dell'incapace, titolare del diritto). Nel regolare *ex novo* la materia abbiamo, invece, ritenuto di proporre che sia data la prevalenza in ogni caso alle domande (e quindi alle singole deduzioni, eccezioni, rinunzie, ecc.) che si risolvano nella migliore tutela dell'interesse del minore. L'unico che possa giudicare in tal caso è il magistrato investito della controversia, che dovrà valutare in concreto il fondamento delle pretese, la congruenza delle eccezioni, la convenienza delle rinunzie.

L'articolo 4 modifica l'articolo 391 del codice civile consentendo l'emancipazione dei minori che abbiano compiuto i sedici anni. La proposta è conforme, per ciò che concerne l'età, al progetto di modificazione del diritto di famiglia, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato. Ugualmente a sedici anni è stata portata l'età per effettuare validamente depositi a risparmio del minore che abbia sufficiente capacità di discernimento, anche a difesa dei suoi stessi interessi. Ugualmente, e per ragioni analoghe, è stata portata a sedici anni l'età necessaria per l'esercizio personale dei diritti nascenti dalle opere di ingegno, la quale oggi è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Le altre norme del disegno di legge concernono i diritti elettorali. Esse riguardano il testo unico sull'elettorato attivo e la legge elettorale regionale (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e legge 17 febbraio 1968, n. 108). La modificazione di queste norme incide direttamente anche sull'ambito di applicazione di altre leggi elettorali che fanno diretto, ma generico, riferimento all'iscrizione nelle liste elettorali, e principalmente alle leggi elettorali relative ai consigli comunali e provinciali, di cui si è detto in precedenza.

La norma finale del disegno di legge riguarda le situazioni di diritto previdenziale, assistenziale e pensionistico, e quelle situazioni di diritto privato che debbono rimanere immutate nonostante la modificazione dell'età minima necessaria per conseguire la pienezza della capacità d'agire. Esse hanno fondamento in ragioni di manifesto rilievo sociale: non si può, cioè, penalizzare

i giovani tra i 18 e i 21 anni, la cui maturazione civile e politica è comunemente riconosciuta, per l'eventuale mancata loro autosufficienza economica, rapportabile a motivi che sicuramente essi non hanno concorso a produrre.

Onorevoli senatori, la riforma che sottoponiamo al vostro esame ha una rilevanza politica di notevole peso. L'ansia di rinnova-

mento che la maggioranza stragrande della Nazione ha manifestato, le necessità che derivano dal particolare momento che viviamo, impongono che si accrescano gli spazi delle libertà civili e della nostra democrazia.

Dare alle giovani generazioni maggiori diritti e responsabilità è uno degli strumenti per operare attualmente per il bene del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 2 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Maggiore età - Capacità di agire*). — La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno.

Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa ».

Art. 2.

L'articolo 3 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (*Capacità in materia di lavoro*). — Il minore che ha prestato lavoro subordinato può esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono.

Chi esercita la legale rappresentanza del minore non emancipato può, nell'interesse dello stesso, stipulare il contratto di lavoro e, in tutti i casi di prestazione di attività lavorativa da parte del minore, esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.

L'azione del minore e quella del suo rappresentante legale, se separatamente esercitate, si integrano e, nel caso di loro contrasto, il giudice deve dare prevalenza alle richieste che meglio tutelino gli interessi del minore ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 296 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Se l'adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 391 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore che ha compiuto i sedici anni può essere emancipato dal giudice tutelare su istanza del genitore esercente la patria potestà o del tutore ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 401 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente titolo si applicano ai minori che sono figli dei quali non si conoscono i genitori, ovvero figli naturali riconosciuti, qualora i genitori si trovino nell'impossibilità di provvedere al loro allevamento ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 439 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Possono comprendere anche le spese per l'educazione e l'istruzione se si tratta di minore ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 591 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Sono incapaci di testare:

- 1) coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- 2) gli interdetti per infermità di mente;

3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 1837 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il minore, che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, può validamente effettuare depositi di risparmio e fare prelevamenti sugli stessi, salva l'opposizione del suo legale rappresentante ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 2580 del codice civile, è sostituito dal seguente:

« L'autore che ha compiuto sedici anni ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano ».

Art. 10.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori tutti i cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente dal

1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4 ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo diritto di essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del comune alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali ».

Art. 13.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni rispettivamente entro il 20 marzo e il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo ».

Art. 14.

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di età ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno dell'elezione ».

Art. 16.

La presente legge non limita i diritti previdenziali, assistenziali e pensionistici, riconosciuti da specifiche disposizioni.

Nelle situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, quando, per contratto, donazione o testamento, debbono essere effettuate prestazioni continuative o periodiche sino alla maggiore età dell'avente diritto, il termine finale deve essere riferito al compimento del ventunesimo anno del beneficiario.